



Città di Cardano al Campo

DEFINIZIONE TARIFFE TA.RI. 2026

1. Introduzione

Il Piano economico finanziario (PEF), predisposto sulla base del Metodo Tariffario (MTR-3) elaborato da Arera con la Deliberazione n. 397/2025, individua e classifica i costi che devono essere finanziati integralmente con la Tassa sui rifiuti (TARI).

Le deliberazioni tariffarie sono invece finalizzate a ripartire i costi indicati dal PEF tra le diverse tipologie di utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo, e pertanto a determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili (superficie, numero degli occupanti).

2. Ripartizione costi tra fissi e variabili

La formulazione prevista dal DPR 158/1999 prevede la ripartizione tra costi fissi e variabili come indicato nella tabella seguente (*tab. 1*).

La normativa prevede che vengano inseriti nel totale variabile tutti i costi di raccolta, trasporto e trattamento sia del rifiuto indifferenziato, con una conseguente maggior incidenza dei costi variabili rispetto ai costi fissi.

PEF FINALE, IVA compresa	2025	2026
Costi Variabili PEF - Tv	993.173	1.049.882
Costi Fissi PEF - Tf	565.960	537.452

Tab.1

3. Ripartizione costi tra utenze domestiche non domestiche.

Le delibere tariffarie sono finalizzate a ripartire i costi indicati dal PEF tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo elaborato da ARERA, e pertanto a determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili (superficie, numero degli occupanti).

A tal fine è necessario procedere alla ripartizione dei costi fissi e variabili, come indicati dal PEF, tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche.

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e relative pertinenze.

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999:

- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;
- le "comunità", espressione da riferire alle residenze collettive e simili (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).

All'interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sotto articolazioni, in quanto:

- le utenze domestiche sono suddivise in sei categorie in relazione al numero degli occupanti;
- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta in 30 categorie.

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire, come prevede l'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999, secondo "criteri razionali" e assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche.

Il riferimento a "criteri razionali" implica:

- a. la necessità di esplicitare il criterio utilizzato;
- b. la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;
- c. la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, ma non arbitraria.

In particolare si può ricorrere a rilevazioni statistiche, anche a campione, relative alla specifica realtà comunale o a realtà simili per tessuto sociale ed economico. E' possibile altresì una determinazione

“per differenza”, fondata sulla conoscenza della produzione globale annua di rifiuti (QT) e sulla produzione riferita all'insieme delle utenze domestiche e non domestiche.

La ripartizione applicata dal 2019 viene mantenuta anche nel 2026 ed è pari al **63% per le utenze domestiche e al 37% per le utenze non domestiche**.

Nella previsione 2025, in virtù di un aumento dei costi fissi e variabili da 1.559.133 a 1.587.334 dovuto in via principale all'adeguamento ISTAT, si ottiene, come si vedrà di seguito nel dettaglio, una variazione in aumento delle tariffe.

Per quanto riguarda le utenze non domestiche le percentuali di aumento sono di poco superiori al 5 %. Per le utenze domestiche, calcolate sulla base della superficie occupata e del numero degli occupanti, ipotizzando una superficie di 75 mq per una abitazione, le percentuali di aumento variano da 2,74% (1 occupante) fino a 4,32% per 6 occupanti.

Si riporta nella tabella 2 la ripartizione calcolata e le basi di calcolo.

ANNO 2026			
	DOMESTICA	NON DOMESTICA	TOTALE
Superfici da tassare nel 2025 mq.	947.895	314.829	1.262.724
Utenze	7.137	596	7.733
Ripartizione carico tributario	63%	37%	100%

Tab.2

4. Evoluzione delle ripartizioni di calcolo nell'ultimo quinquennio

	2015	2016	2017	2018	Dal 2019
Domestica %	55	57	59	60	63
Non domestica %	45	43	41	40	37

Tab.3

5. Determinazione dei parametri K

5.1 Utenze domestiche

A) COEFFICIENTE PARTE FISSA KA

Ka è un coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Il DPR 158/99 non pone possibilità di variazioni, se non geografiche, di applicazione di detto coefficiente: conseguentemente dovrà essere applicata integralmente la tabella 1) allegata al decreto, utilizzano i parametri riferiti alla dimensione del Comune (> 5.000 abitanti), come segue:

Tab.4

Ka Coefficiente di adattamento per superficie E numero di componenti del nucleo familiare	
Numero componenti il nucleo	Comuni del Nord con più di 5.000 abitanti
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

B) COEFFICIENTE DI PARTE VARIABILE Kb

Kb è un coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Il DPR 158/1999 non pone possibilità di variazioni geografiche nell'applicazione di detto coefficiente, ma consente di applicare un valore determinato entro un range compreso tra un minimo e un massimo. Analizzando le informazioni desumibili dal carico tributario storico e della gestione dei rifiuti, sono stati previsti i parametri riportati nella tabella seguente:

Tab.5

Kb Coefficiente proporzionale di produttività in funzione			
n. componenti nucleo familiare	minimo	massimo	applicato
1	0,6	1	1
2	1,14	1,8	1,8
3	1,8	2,3	2,3
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	2,9
6 o più	3,4	4,1	3,4

5.2 Utenze non domestiche

A) COEFFICIENTE PARTE FISSA Kc E PARTE VARIABILE Kd

Kc è un coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Rappresenta la relazione di produttività tra le diverse categorie.

Kd è un coefficiente proporzionale di produttività per utenza non domestica in funzione della categoria di appartenenza (kg/mq).

Per quanto riguarda tali coefficienti, il Decreto pone la possibilità di scegliere tra un range di valori in funzione delle dimensioni del Comune e della sua collocazione geografica.

Tale range è stato ulteriormente ampliato ai sensi del D.L. 16/2014 convertito con modificazioni dalla L. 38/2014 permettendo nell'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3, 3b, 4 e 4b dell'allegato 1 al DPR 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%.

L'individuazione dei coefficienti impiegati è stata effettuata sulla base storica della gestione del servizio, cercando di adeguare i coefficienti (visti come coefficienti potenziali di produzione) alla reale produzione di rifiuti del territorio comunale.

I Kc e Kd applicati sono riportati rispettivamente nelle tabelle seguenti (tab. 6 e7).

Tab.6

Kc Coefficiente potenziale di produzione – attività per Comuni > 5.000 abitanti			
Categoria	KC Min	KC Max	Kc applicato
N01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,20	1,01	0,4
N02 - Cinematografi e teatri	0,15	0,65	0,37
N03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,26	0,90	0,56
N04 - Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,38	1,32	0,76
N05 - Stabilimenti balneari	0,19	0,96	0,38
N06 - Esposizioni, autosaloni	0,17	0,77	0,51
N07 - Alberghi con ristorante	0,60	2,46	1,64
N08 - Alberghi senza ristorante	0,48	1,62	1,08
N09 - Case di cura e riposo	0,50	1,88	1
N10 - Ospedali	0,54	1,94	1,07
N11 - Uffici, agenzie, studi professionali	0,54	2,28	1,52
N12 - Banche ed istituti di credito	0,28	0,92	0,61
N13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,50	2,12	1,41
N14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,56	2,70	1,8
N15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, ecc	0,30	1,25	0,83
N16 - Banche di mercato beni durevoli	0,55	2,67	1,78
N17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,55	2,22	1,48
N18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,41	1,55	1,03
N19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,55	2,12	1,25
N20A - Attività industriali con capannoni di produzione	0,19	1,38	0,92
N21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,28	1,64	1,09
N22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,79	14,45	3,99
N23 - Mense, birrerie, hamburgerie	2,43	11,45	3,47
N24 - Bar, caffè, pasticceria	1,98	9,44	2,83
N25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,01	4,14	1,77
N26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	0,77	3,92	2,61
N27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,59	16,94	4,59
N28 - Ipermercati di generi misti	0,78	4,11	2,74
N29 - Banche di mercato genere alimentari	1,75	10,38	6,92
N30 - Discoteche, night club	0,52	2,87	1,91

Tab.7

Kd Coefficienti di adattamento delle superfici "non domestiche" in base alla ipotetica produzione unitaria di rifiuti per mq. per categoria di appartenenza. Attività per Comuni > 5.000 abitanti			
Categoria	Kd Min	Kd Max	Kd applicato
N01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,64	8,25	3,28
N02 - Cinematografi e teatri	1,25	5,25	3
N03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,10	7,35	4,55
N04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,13	10,82	6,25
N05 - Stabilimenti balneari	1,15	7,83	3,1
N06 - Esposizioni, autosaloni	1,41	6,33	4,22
N07 - Alberghi con ristorante	4,93	20,18	13,45
N08 - Alberghi senza ristorante	3,88	13,32	8,88
N09 - Case di cura e riposo	4,10	15,33	8,2
N10 - Ospedali	4,41	15,83	8,81
N11 - Uffici, agenzie, studi professionali	4,39	18,68	12,45
N12 - Banche ed istituti di credito	2,25	7,55	5,03
N13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	4,08	17,33	11,55
N14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4,54	22,17	14,78
N15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, ecc	2,46	10,22	6,81
N16 - Banche di mercato beni durevoli	4,45	21,87	14,58
N17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	4,48	18,18	12,12
N18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,38	12,72	8,48
N19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4,48	17,33	10,25
N20A – Superfici connesse ad Attività industriali in cui vengono prodotti rifiuti urbani	1,57	11,30	7,53
N21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	2,25	13,37	8,91
N22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	22,84	118,46	29,23
N23 - Mense, birrerie, hamburgerie	19,89	93,83	25,46
N24 - Bar, caffè, pasticceria	16,22	77,33	20,76
N25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8,28	34,01	14,51
N26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	6,30	32,10	21,4
N27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	29,38	138,84	37,61
N28 - Ipermercati di generi misti	6,41	33,68	22,45
N29 - Banche di mercato genere alimentari	14,35	85,17	56,78
N30 - Discoteche, night club	4,28	23,52	15,68

Si precisa che il comma 652 della Legge finanziaria per il 2014 – L. 147/2013 ha previsto che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, **al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,** l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato

1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

Per l'anno 2025 vengono pertanto mantenuti invariati i coefficienti K individuati nel 2019-2020-2021-2022-2023 e 2024, con particolare riguardo alle seguenti categorie, per le quali si è operato un abbattimento del 30% del coefficiente minimo:

N22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
N23 - Mense, birrerie, amburgherie
N24 - Bar, caffè, pasticceria
N25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
N27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

La regolamentazione della TARI prevede la seguente distinzione:

- ✓ **Riduzioni:** rientrano in questa fattispecie quegli abbattimenti della misura tariffaria rispetto all'ammontare ordinario da applicare, per quelle fattispecie che presentano una minor attitudine a produrre rifiuti o comunque a fruire del pubblico servizio di gestione dei rifiuti. In questo insieme si collocano le ipotesi previste ai commi 15,16 e 18 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011. Proprio perché esse presentano una minor attitudine a fruire del servizio pubblico, il minor gettito che ne deriva non deve essere controbilanciato da entrate diverse dai proventi del tributo, cosicché per assicurare la copertura dei costi, il minor gettito derivante, suddiviso in quote fisse e variabili, deve essere inserito tra i costi del Piano finanziario.

Agevolazioni: le eventuali riduzioni ed esenzioni *atipiche* deliberate dal Consiglio comunale, che quindi non rientrano nelle caratteristiche sopradescritte e che quindi non sono correlate ad una diminuzione del costo del servizio, devono essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse da quelle dai proventi della tassa rifiuti.

Con la pubblicazione del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2025, sono stati definiti i criteri applicativi del c.d. **"bonus sociale per i rifiuti"**. Il bonus, che consiste in una riduzione del 25% della TARI in favore dei nuclei familiari (quindi è rivolto alle sole utenze domestiche) il cui ISEE non superi la soglia di 9.530 euro ovvero di 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico, dovrà essere applicato d'ufficio, ricorrendone i presupposti, senza la necessità quindi di una domanda da parte degli interessati. Il bonus si finanzia con la componente UR3 pari a 6 euro per utenza per anno; misura, quantificata con la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/rif, che può essere aggiornata annualmente dall'Autorità e che dovrà essere applicata, in aggiunta alla TARI, a tutte le utenze domestiche e non domestiche.

Nella tabella che segue sono riportate le riduzioni previste, dando atto che questo Comune non ha introdotto agevolazioni:

Tab.9

Tipologia	Riduzione applicata
Riduzione stagionale immobili a disposizione	5% con 1 componente
Riduzione cittadini iscritti all'AIRE	5% con 1 componente
Compostaggio domestico	15%
Utilizzo pannolini lavabili bambini < 3 anni	30%
Utilizzo pannolini lavabili asili nido privati	15%

TEFA - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale

Il tributo è attribuito alle Province a fronte delle funzioni amministrative svolte in materia di tutela ambientale (Art. 19 del D. L. 504/92 - Art. 49, c. 17 del D.Lgs. 22/97).

Per l'anno 2025, la Provincia di Varese, con Deliberazione del Presidente n. 155 del 30.10.2025, ha determinato un'unica aliquota pari al 5% per l'anno 2026.

TARIFE ANNO 2026

UTENZE DOMESTICHE					
Categoria	Nucleo familiare	Ka	Kb	Quota fissa	Quota variabile
Domestico	1 componente	0,80	1,00	0,2953	52,9173
Domestico	2 componenti	0,94	1,80	0,3469	95,2511
Domestico	3 componenti	1,05	2,30	0,3875	121,7098
Domestico	4 componenti	1,14	2,60	0,4207	137,5849
Domestico	5 componenti	1,23	2,90	0,4540	153,4601
Domestico	6 o più componenti	1,30	3,40	0,4798	179,9188

Legenda:

Ka coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare

Kb coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare

UTENZE NON DOMESTICHE					
Cat	Descrizione	Kc	Kd	Quota fissa	Quota variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28	0,2616	0,515
2	Cinematografi, teatri	0,37	3,00	0,2419	0,471
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,56	4,55	0,3662	0,7144
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	6,25	0,4970	0,9813
5	Stabilimenti balneari	0,38	3,10	0,2324	0,3947
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22	0,3335	0,6625
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,45	1,0724	2,1117
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88	0,7062	1,3942
9	Case di cura e riposo	1,00	8,20	0,6115	1,0440
10	Ospedale	1,07	8,81	0,6543	1,1217
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	12,45	0,9939	1,9547
12	Banche e istituti credito	0,61	5,03	0,3989	0,7897
13	Negozi abbigl., calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni dur.	1,41	11,55	0,9220	1,8134
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	14,78	1,1770	2,3205
15	Negozi partic. quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, capp e ombr., antiq.	0,83	6,81	0,5427	1,0692
16	Banchi mercato beni durevoli	1,78	14,58	1,0816	1,8454
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	12,12	0,9678	1,9029
18	Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, idraulico, fabbro, elettric.	1,03	8,48	0,6735	1,3314
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,25	10,25	0,8174	1,6093
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53	0,6016	1,1822
21	Attività artigianali con produzione beni specifici	1,09	8,91	0,7127	1,3989
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,99	29,23	2,6090	4,5892
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,47	25,46	2,1220	3,2415
24	Bar, caffè, pasticceria	2,83	20,76	1,8505	3,2594
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	1,77	14,51	1,1574	2,2781
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,40	1,7375	2,9035
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,59	37,61	3,0014	5,9048
28	Ipermercati di generi misti	2,74	22,45	1,6755	2,8583
29	Banchi di mercato, genere alimentare	6,92	56,78	4,2317	7,2291
30	Discoteche, night club	1,91	15,68	1,1680	1,9964

Legenda:

Kc coefficiente per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Kd coefficiente per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Gli importi indicati non comprendono l'addizionale provinciale (5%).



Sarti Cinzia
11.06.2026
15:10:09
GMT+01:00

Parere n. 63 del 18 giugno 2026

Oggetto: Parere dell'organo di revisione sulla proposta di delibera di Consiglio
avente ad oggetto: approvazione tariffe Tari per l'anno 2026

Il sottoscritto Giovanni Romagnano, RMGGNN49E21M253C, revisore unico del Comune di Cardano Al Campo, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 29 del 30.07.2024;

VISTI

- l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012 n. 174, al comma 1, lett. b) n. 7, che prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamenti e/o loro variazioni e di applicazione dei tributi locali;
- l'art. 42, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina le competenze del Consiglio in merito alla istituzione e ordinamento dei tributi;
- la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 11 giugno 2026, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PERIODO 2026 - 2029, REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI ARERA", di cui al precedente parere n. 62, dalla quale risulta un costo complessivo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'anno 2026 di € 1.587.334,00;
- la proposta di delibera di Consiglio Comunale di Cardano al Campo avente ad oggetto "Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026";

Rilevato che:

- l'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, modificato dalla Legge n. 296/06 dispone che il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1 gennaio a cui il medesimo bilancio di previsione fa riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art.1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe

e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 18.12.2026 è stato aggiornato il DUP 2026-2028 ed il bilancio di previsione 2026-2028;
- il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe TARI 2026 in conformità al piano economici finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'Ente, nella commisurazione della tariffa, deve assicurare in via previsionale la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

RISCONTRATO CHE

- l'Ente deve determinare le tariffe TARI 2026 relative alle utenze domestiche e non domestiche tenendo conto soprattutto dei criteri legati alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e dell'articolazione delle tariffe dell'utenza non domestica in relazione alla produzione dei rifiuti;

TENUTO CONTO

- delle tariffe allegate alla proposta di delibera di Consiglio Comunale;
- che alle tariffe TARI verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella misura determinata dall'amministrazione provinciale del 5%;
- le scadenze di pagamento della TARI viene fissata per l'anno 2026 al 30/09/2026 ed al 31/03/2027;
- dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi in data 11 giugno 2026 dai componenti responsabili ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18/08/2000 e s.m.i.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare gli art. 153, 193 e 239;

Visto il D. lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista l'attestazione di cui all'art. 153 del TUEL, del Responsabile del settore finanziario dottoressa Cinzia Sarti concernente la variazione in questione;

ESPRIME Parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe Tari per l'anno 2026" del Comune di Cardano Al Campo.

Olgiate Molgora, 18 giugno 2026

Il Revisore

~~Giovanni Romagnano~~

